

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961

(37^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
BANFI	378, 380, 383, 385, 386, 387
BATTISTA	388
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	382, 383, 387, 388
CHABOD, relatore	373, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
CREPELLANI	383
MONTAGNANI MARELLI	375, 376, 377, 378, 381, 388, 389
RONZA	386, 387
TARTUFOLI	375, 380, 383
TURANI	375, 382, 385, 387
ZANNINI	383, 386, 387
ZUCCA	379, 387

mini, Guidoni, Latini, Merloni, Montagnani Marelli, Moro, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Tartufoli, Turani, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Biaggi.

B O N A F I N I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C H A B O D, relatore. Allo scopo di documentarmi sul contenuto del disegno di legge in esame, ho letto un opuscolo edito dai produttori della birra italiani, dal quale risulta che l'uso della birra risale

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gel-

al Medioevo, da quando cioè si è cominciato a far uso del luppolo, che è la sostanza che dà il sapore amaro alla birra stessa. L'origine però vien fatta risalire addirittura alla Mesopotamia. Dallo stesso opuscolo risulta che nella composizione della birra l'alcool entra solo per il tre o il quattro per cento. La birra contiene inoltre estratto di malto d'orzo, anidride carbonica, eccetera. Questa bevanda è dunque la più povera in alcool tra le bevande alcoliche.

Gli italiani sono gli ultimi nella graduatoria europea del consumo della birra; contrariamente a quanto comunemente si crede, i maggiori consumatori europei di birra non sono i tedeschi, ma i belgi.

La disciplina giuridica del commercio e della produzione della birra è oggi contenuta in provvedimenti ormai superati, come il regio decreto 3 agosto 1890, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, e diverse circolari del Ministero dell'interno o dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Sono tutte norme frammentarie che hanno reso necessario predisporre un provvedimento che le raccogliesse in un unico testo.

In considerazione di questo suo aspetto, il disegno di legge in esame ha ottenuto il parere favorevole della Commissione igiene e sanità, la quale, dopo aver sottolineato la sua utilità, si richiama ad un ordine del giorno approvato nel marzo 1960 da un convegno di studiosi di fama internazionale, col quale si invitava il Governo a pubblicare l'elenco aggiornato degli additivi alimentari consentiti, e a dettare norme di garanzia per la tutela igienica delle bevande.

La Commissione giustizia, che si è soffermata, ovviamente, sugli aspetti legali del provvedimento, ha espresso pure parere favorevole, rilevando che le norme contravvenzionali non contrastano con quelle del Codice penale (articoli 440 e seguenti).

Infine, la Commissione finanze e tesoro, della quale mi è pervenuto solo in questo momento il parere, esprime alcuni dubbi, osservando che il provvedimento prevede tasse troppo esigue.

Poichè, come ho già detto, ho ricevuto in questo momento il parere, non sono in grado di illustrare alla Commissione i motivi che hanno indotto il Governo a proporre una tassazione diversa da quella corrente. Ritengo quindi che sarebbe opportuno rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli concernenti tale aspetto del problema, per aver modo di approfondire la nostra conoscenza della questione. Forse il trattamento più favorevole riservato ai produttori e commercianti di birra è dovuto alla considerazione della forte concorrenza estera ed alla conseguente necessità di vendere la birra a poco prezzo. Se le tasse gravassero fortemente su quel prodotto, infatti, il suo prezzo dovrebbe aumentare e la sua vendita potrebbe subire una flessione.

Il relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma ha delle perplessità per quanto riguarda due articoli. In primo luogo, all'articolo 10, che detta regole per gli apparecchi e gli impianti e specifica quali debbano essere le chiusure dei recipienti, l'Unione italiana fabbricanti birra mi ha sottoposto l'opportunità di presentare un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore:

« È vietato l'uso dei tappi meccanici di porcellana con ranelle di gomma e di altre chiusure similari ».

Per quanto concerne gli articoli che trattano delle sanzioni, la Commissione giustizia ha giustamente rilevato che « le forme di reato previste nel disegno di legge sono di specie diversa e di entità meno grave (appunto perciò ritenute semplici contravvenzioni) di quelle contemplate dal Codice penale ». Per i reati più gravi, si ricorre al Codice penale stesso.

Ho delle perplessità anche riguardo al testo dell'articolo 27, il quale perpetua un uso invalso in un certo periodo della nostra storia. Esso recita così:

« Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il Prefetto può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli

stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

Tale norma è contenuta anche in altre leggi speciali, come il Codice della strada o la legge sui pubblici esercizi, per cui, indipendentemente dall'azione dell'Autorità giudiziaria il Prefetto assume iniziative che possono provocare grave danno al cittadino. Cosa s'intende per « casi di particolare gravità »? Se s'intendono quelli contemplati dal Codice, il Procuratore della Repubblica interviene con la sua autorità. Insomma, la Autorità giudiziaria interviene con tutte le necessarie garanzie. Il Prefetto, è noto, agisce dietro segnalazione; e la segnalazione viene sempre fatta contemporaneamente anche al Procuratore della Repubblica.

Sono invece favorevole a quanto disposto dal successivo articolo 28, che stabilisce che le sanzioni non si applicano al commerciante che vende i prodotti in confezioni originali. La nostra Commissione ha già avuto occasione di trattare un caso simile, quando discusse la legge sui vini tipici. Le perplessità che sorsero allora, in quanto si riteneva necessario chiedere al commerciante una certa diligenza nel controllare la merce che vende, non hanno valore in questo caso, dal momento che non esistono birre « tipiche ». Mi pare evidente, del resto, che il rivenditore non ha la possibilità di controllare il contenuto delle bottiglie sigillate o dei barattoli di birra.

Per quanto riguarda il problema delle tasse, non sono in grado di dare il mio parere.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Chabod per la sua ampia relazione sul disegno di legge in esame che rappresenta, in certo senso, un testo unico delle leggi sulla birra.

Come il relatore, ritengo anch'io che sia necessario riflettere bene sul problema della tassazione, per evitare il rischio di fare aumentare eccessivamente il prezzo della birra, provocando l'effetto contrario a quello che si desidera raggiungere, ossia l'incremento delle vendite di quel prodotto.

MONTAGNANI MARELLI. Vorrei che il relatore desse alla Commissione qualche delucidazione sul contenuto dell'articolo 20, del quale non comprendo bene lo scopo.

CHABOD, relatore. Era mia intenzione porre in evidenza i miei dubbi su questo argomento in sede di discussione degli articoli. Si tratta di una disposizione minore, in base alla quale si concede al Prefetto la potestà di autorizzare la produzione di birra avente requisiti e caratteristiche diversi da quelli stabiliti dalla legge, purchè venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione. La disposizione non è chiara: pare che si intenda inviare all'estero birra meno buona di quella venduta in Italia!

TURANI. Credo di interpretare il pensiero del legislatore, affermando che con questa disposizione si intende dare ai produttori la facoltà di fabbricare birra adatta ai gusti di eventuali acquirenti stranieri. L'Italia non è un Paese esportatore di birra, ma nel caso che un produttore volesse esportare, si è ritenuto opportuno dargli la possibilità di fabbricare birra consona ai gusti dello straniero.

CHABOD, relatore. C'è però il rischio che venga prodotta una birra non rispondente ai requisiti prescritti dagli articoli 1 e 2, e poi non venga più esportata!

TARTUOLI. È possibile che esistano zone in cui il consumatore richiede una birra con determinate caratteristiche. Ritengo quindi opportuno non sopprimere l'articolo 20, ma emendarlo allo scopo di chiarire il concetto che la birra deve mantenere le caratteristiche fondamentali che la distinguono.

CHABOD, relatore. Bisogna allora trovare una formula precisa, perchè le dizioni degli articoli 1 e 2 lasciano già grandi possibilità di variare il contenuto delle diverse qualità di birra.

MONTAGNANI MARELLI. Inoltre, è assolutamente necessario il parere dell'Ufficio provinciale d'igiene.

BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Il relatore ha già sufficientemente chiarito lo scopo e la portata del provvedimento in esame. Si tratta, in sostanza, di riunire in un testo organico tutte le norme vigenti sulla produzione ed il commercio della birra.

Come il relatore aveva giustamente supposto, il trattamento favorevole in fatto di tassazione è stato riservato allo scopo di favorire la produzione nazionale rispetto alla forte concorrenza estera. Anche l'articolo 20 è stato formulato allo scopo di tutelare il mercato italiano, favorendo l'eventuale ingresso nei mercati internazionali della produzione italiana. Occorre però chiarire che le birre diverse da quelle consentite dal provvedimento in esame sono esclusivamente destinate al mercato estero. Bisogna poi stabilire in modo preciso quale autorità può concedere l'autorizzazione.

Per quanto riguarda l'articolo 27 sono d'accordo con quanto ha detto il relatore. Bisogna evitare l'intervento dell'autorità amministrativa in un campo in cui il cittadino potrebbe trovarsi privato dei suoi diritti in base a criteri superficiali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DEFINIZIONE

Art. 1.

La denominazione « birra » è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi selezionati di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo può essere sostituito

con malto di frumento o di altri cereali o con riso fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.

(È approvato).

Art. 2.

Non può essere posta in commercio « birra » che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).

La denominazione « birra speciale » è riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione « birra doppio malto » è riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quattordici (14).

Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico.

(È approvato).

TITOLO II

REQUISITI DELLE MATERIE PRIME DELLA BIRRA

Art. 3.

È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

(È approvato).

Art. 4.

È vietato nella preparazione della birra:

a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, fatta eccezione per quelle consentite dall'articolo 1;

b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

c) aggiungere alla birra agenti di conservazione. È tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantità massima di 20 miriagrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;

d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro della sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità.

Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.

C H A B O D , *relatore*. Alla lettera a) la espressione « fatta eccezione per quelle consentite dall'articolo 1 », è grammaticalmente scorretta, in quanto si riferisce a soggetti maschili e femminili. Propongo pertanto di sostituirla con l'altra: « fatta eccezione per quanto consentito dall'articolo 1 ».

P R E S I D E N T E . Ritengo sia più preciso dire: « salvo il disposto dell'articolo 1 ».

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Alla lettera c), l'espressione 20 miriagrammi è un evidente errore di stampa. Propongo di emendarlo con l'altra « 20 milligrammi ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto alla lettera a).

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Montagnani Marelli alla lettera c).

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola « birra ».

(È approvato).

Art. 6.

La birra deve essere limpida, priva di sedimenti, non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.

(È approvato).

Art. 7.

Le caratteristiche analitiche relative alla acidità totale e volatile, al contenuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

TITOLO III

PRODUZIONE E LOCALI

Art. 8.

L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti

e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dalla Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

(È approvato).

Art. 9.

I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene aereati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.

(È approvato).

TITOLO IV

APPARECCHI ED IMPIANTI

Art. 10.

I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco nè altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20 gradi.

Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.

I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di

colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.

I tappi a corona, ove contengono uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma.

C H A B O D , *relatore*. Come avevo annunciato nel corso della relazione, propongo di aggiungere, dopo il comma quarto, un quinto comma del seguente tenore: « È vietato l'uso dei tappi meccanici di porcellana con ranelle di gomma o di altre chiusure similari ».

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Ma potrebbero venir impiegati tappi di vetro.

C H A B O D , *relatore*. Propongo allora di formulare così il quinto comma: « È vietato l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomma o di altre chiusure similari ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Chabod.

(È approvato).

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Mi pare che occorrerebbe in questo articolo introdurre una norma che garantisse l'igiene anche dei recipienti diversi dalle bottiglie. Oggi, infatti, si va affermando l'uso di confezionare la birra in lattine.

C H A B O D , *relatore*. Per quelle confezioni la garanzia è *in re ipsa*.

B A N F I . Mi pare sia superfluo introdurre una norma simile, visto che all'articolo 10 l'argomento è trattato ampiamente ove si fa riferimento a recipienti, tubazioni, fusti e tappi.

C H A B O D , *relatore*. Qui si parla in particolare delle bottiglie, dei metodi per il

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

37ª SEDUTA (15 novembre 1961)

riconoscimento del contenuto. Non mi sembra una norma superflua.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10 di cui ho già dato lettura con la modificazione dianzi approvata.

(È approvato).

Art. 11.

Gli apparecchi a pressione per il sollevamento della birra dai fusti nella sua destinazione presso i pubblici esercizi, debbono funzionare con anidride carbonica pura o aria filtrata. I tubi di gomma per raccordi, il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, non debbono, comunque, avere una lunghezza superiore ad un metro lineare.

(È approvato).

Art. 12.

Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali la birra è posta in vendita, debbono portare sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sull'etichetta, a caratteri leggibili ed indelebili, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento. Sull'etichetta dev'essere inoltre indicato il contenuto minimo garantito del recipiente.

Le bottiglie ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

(È approvato).

Art. 13.

Per assicurare un perfetto lavaggio delle bottiglie è prescritta la installazione in ogni fabbrica, anche se limitata alla sola funzione d'imbottigliamento, di una lavatrice meccanica a motore che consenta di effettuare le operazioni di lavaggio con soluzione alcalina a caldo a temperatura non inferiore

a 40 gradi. Tale lavatrice deve avere una potenziabilità proporzionata al resto dell'impianto e particolarmente alle macchine imbottigliatrici, onde assicurare la continuità di lavorazione nelle operazioni di lavaggio, riempimento e chiusura.

(È approvato).

Art. 14.

Gli apparecchi ed impianti per la produzione ed imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

TITOLO V

PERSONALE

Art. 15.

Le persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso l'imbottigliamento, debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte, da parte dell'Ufficiale sanitario ad accertamenti sanitari, nonchè alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi.

L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla lavorazione ed all'imbottigliamento della birra.

Z U C C A . Perchè parlare di casi sospetti o non sospetti? Le malattie devono essere accertate.

C H A B O D , relatore. Non è che si sia stabilita una norma avente scopo intimidato-

rio; essa mira a far sì che in determinati casi si abbia un sollecito intervento medico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 16.

Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione del Prefetto presentando la domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento, contenente:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
- b) la sede dello stabilimento;
- c) la denominazione della birra che si intende produrre o imbottigliare;
- d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.

La domanda, inoltre, deve essere corredata:

- a) dalla pianta dello stabilimento in scala non inferiore ad 1:100;
- b) dalla descrizione dei locali e di tutti gli impianti ivi contenuti, specificando le modalità di lavaggio, riempimento e chiusura dei recipienti;
- c) dalla documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;
- d) dal parere dell'Ufficiale sanitario;
- e) da un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica o dalle indicazioni delle diciture che valgono ad identificare lo stabilimento di produzione e l'eventuale impresa imbottigliatrice.

Il Sindaco, istruita la domanda, la trasmette con i relativi allegati al Prefetto.

BANFI. Non intendo ostacolare l'approvazione dell'articolo in esame, ma desidero far rilevare, anche per ciò che potrà derivare in seguito, che stiamo approvando articoli che sono vere e proprie norme regolamentari, cosa che è già avvenuta, del resto, per l'articolo 14 e per l'articolo 15. Tutto ciò può anche andare bene, ma non so se sia corretto dal punto di vista tecnico-legislativo.

CHABOD, relatore. Non sono vere e proprie norme regolamentari perchè per il lavaggio, ad esempio, si dovrebbero emanare modalità oltremodo minuziose: in sede di regolamento ciò sarà fatto.

TARTUOLI. Comunque, anche se si trattasse di qualche accenno di norme regolamentari, occorre sempre ricordare che molte volte si attende invano la emanazione di un regolamento per leggi da tempo varate.

PRESIDENTE. Era, evidentemente, quella del senatore Banfi, una osservazione di carattere generale, che non aveva riferimento particolare all'articolo in discussione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 17.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento è rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del Medico provinciale, ed è soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrisponderci in modo ordinario, nelle seguenti misure:

1. — *Tasse di rilascio:*

a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;

b) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1.000 ettolitri all'anno lire 20.000;

c) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 1.000, ma non i 5.000 ettolitri all'anno lire 40.000;

d) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 5.000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000;

e) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000, ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000;

f) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.

2. — *Tassa annuale:*

La tassa di cui al n. 1 ridotta alla metà.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

C H A B O D , *relatore*. Propongo di sospendere la votazione su questo articolo, in attesa di un nuovo parere da parte della Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . D'accordo; peraltro va rilevato che la nostra Commissione, così come emerso dalla discussione generale, è orientata al mantenimento della situazione attuale, onde non aggravare il settore con tasse che potrebbero risultare pregiudizievoli per l'industria nazionale, che già è alle prese con una difficile situazione di mercato.

Resta pertanto inteso che con tale spirito noi lasciamo in sospeso la votazione dell'articolo, in attesa di un accordo tra il relatore e i Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.

Art. 18.

Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

2) la località in cui ha sede lo stabilimento;

3) la denominazione e il tipo della birra per cui è concessa l'autorizzazione;

4) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estratti del deposito;

5) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.

Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro 15 giorni perchè venga modificato l'intestatario dell'autorizzazione, che sarà trasferita al nome del nuovo proprietario.

Le spese per i sopralluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli imbottiglieri.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 48 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

M O N T A G N A N I M A R E L L I .
E se il Prefetto rifiutasse l'autorizzazione?

C H A B O D , *relatore*. È prevista la possibilità di ricorso, come vedremo in sede di esame dell'articolo 29.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato).

TITOLO VII

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 19.

La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge.

I relativi recipienti e bottiglie debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a mezzo di etichetta, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento.

Desidererei un chiarimento dal relatore: l'obbligo di tradurre le indicazioni in lingua italiana esiste già attualmente? A me una norma del genere sembra francamente un intralcio.

C H A B O D , *relatore*. Non saprei.

T U R A N I . C'è un fatto che va oltre tale perplessità: noi stabiliamo che la birra importata deve corrispondere alle caratteristiche dei nostri consumatori; è chiaro che dobbiamo aspettarci che, in sede di esportazione del nostro prodotto, saremo richiesti di produrre birra che corrisponda ai gusti e alle caratteristiche dei vari paesi consumatori.

C H A B O D , *relatore*. Quest'ultima è una questione che potremmo risolvere in sede di articolo 20. Per quanto riguarda la norma in esame, io direi che essa non costituisce un intralcio riguardando esclusivamente gli importatori; essa è comunque una disposizione che ritengo non innovativa. Noi in Val d'Aosta abbiamo per esempio dei contingenti di birra proveniente dalla Svizzera e dalla Germania, i quali hanno stampigliato sulle scatolette la dicitura: « Birra destinata esclusivamente al consumo nella Val d'Aosta » in italiano. L'obbligo della indicazione in lingua italiana non guasta, perchè dobbiamo tener presente che la massa dei consumatori è notevole e comprende persone di ogni ceto, che non sempre sono in grado di comprendere le diciture straniere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 20.

Il Prefetto, sentito l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, può autorizzare la produzione di birra avente requisiti e caratteristiche diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, purchè, a cura del produttore, venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.

C H A B O D , *relatore*. Nell'articolo testè approvato è stabilito che la birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge. Tali caratteristiche emergono dall'articolo 7, per cui si hanno le necessarie e sufficienti garanzie in ordine al prodotto destinato alla esportazione. Non capisco allora il motivo della norma dell'articolo in esame e in particolare il significato dell'intervento del Prefetto.

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Abbiamo ritenuto che l'autorizzazione del Prefetto dovesse essere inquadrata in una visione della rapidità di intervento, tanto più opportuna in quanto si tratta di ambito internazionale, e, in genere, di tipi di birra diversi da quelli abitualmente immessi sul mercato interno. Ed è invero conveniente che vi sia una garanzia di igiene e di controllata composizione del prodotto per fini di evidente valore nel campo delle relazioni internazionali. Certo, è chiaro che in ogni caso le caratteristiche devono essere quelle previste dall'articolo 7.

C H A B O D , *relatore*. Penso si possa adottare un testo del seguente tenore: « Con la procedura di cui all'articolo 7, possono essere fissate particolari caratteristiche per la birra destinata esclusivamente all'esportazione ».

T U R A N I . Benissimo, così è fatta salva la possibilità di produrre birra che sia rispondente alle esigenze ed ai gusti dei paesi cui è destinata,

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

37ª SEDUTA (15 novembre 1961)

B A N F I . Per conto mio lascerei la dizione « effettiva destinazione del prodotto alla esportazione »; teniamo presente che si vendono tuttora anche in sede nazionale prodotti destinati invece all'esportazione o comunque tipo esportazione.

C H A B O D , *relatore*. Nessuna difficoltà ad accogliere la proposta del senatore Banfi. L'articolo quindi potrebbe così risultare: « Con la procedura di cui all'articolo 7, possono essere fissate particolari caratteristiche per la birra destinata esclusivamente alla esportazione, ove venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto ai mercati esteri ».

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Perché non non adottare piuttosto lo stesso testo dell'articolo in esame, modificando solo l'inizio?

Z A N N I N I . Allora, avendo preparato della birra per i miei gusti e non solo per l'esportazione, con una norma del genere nè io nè coloro ai quali piace quel determinato tipo possiamo berla qui, ma dobbiamo andare ad acquistarla nel paese ove è destinata allo smercio.

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quella in esame è una norma che riguarda esclusivamente il mercato estero, perchè per quello interno abbiamo le norme dell'articolo 4, volte a tutelare la sanità del prodotto destinato alla nostra popolazione. D'altro canto noi abbiamo dettato le norme, di cui all'articolo 19, anche per i prodotti esteri che vengono in Italia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 20 con il seguente nuovo testo:

« Con la procedura di cui all'articolo 7, può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purchè a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione », testo proposto dal relatore.

(È approvato).

TITOLO VIII

DEPOSITI

PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO - LOCALI DI MESCITA E RIVENDITE

Art. 21.

Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio.

Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Ufficiale sanitario locale.

(È approvato).

Art. 22.

In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.

B A N F I . Desidero un chiarimento: che cosa significa un locale in cui si mesce la birra? Per « mesce » che cosa si intende di preciso?

C H A B O D , *relatore*. Dove si spilla la birra, e quindi un locale in cui si mesce è quello ove esiste un apparecchio di spillatura.

T A R T U F O L I . E le parole successive che significato hanno: che vicino all'apparecchio di spillatura ci deve essere il nome di chi ha prodotto lo spillatore?

B A N F I . Interpretando letteralmente la norma, ha ragione il senatore Tartufoli.

C R E S P E L L A N I . Comunque, ciò significa che ci possono essere più qualità.

P R E S I D E N T E . Certo!

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

TITOLO IX

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

A tale fine le Autorità proposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento.

C H A B O D , *relatore*. Vi è solo da correggere un errore di stampa all'inizio del secondo comma: « preposte » e non « proposte ».

P R E S I D E N T E . D'accordo, si tratta di materia di cui ci si occuperà in sede di coordinamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dai Laboratori chimici compartimentali delle Dogane.

La revisione dell'analisi è eseguita:

a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal Laboratorio chimico centrale delle Dogane per le analisi fatte dai laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per lo importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle Dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 25.

Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti ac-

certato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabiliti dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.

(È approvato).

Art. 26.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.

Chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e nel regolamento è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.500.000.

Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per il mancato o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dall'articolo 17 della presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

C H A B O D , *relatore*. Ho già chiarito la portata delle norme contenute in questo articolo.

B A N F I . Non possiamo però approvare l'intero articolo, perchè l'ultimo comma si richiama all'articolo 17 che abbiamo lasciato temporaneamente in sospenso.

P R E S I D E N T E . Già, e potrebbe variare l'entità delle ammende.

C H A B O D , *relatore*. Possiamo lasciare in sospenso l'ultimo comma di questo articolo o addirittura l'intero articolo.

P R E S I D E N T E . Rimane allora stabilito che lasciamo in sospenso l'approvazione dell'intero articolo, con l'intesa, peraltro, che ciò è fatto unicamente per motivi di procedura e in dipendenza di quanto disporremo per l'articolo 17 con relativi riflessi sull'ultimo comma di questo articolo 26.

Art. 27.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il Prefetto può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra.

In ordine a questo articolo vi è una proposta di soppressione avanzata dal relatore; d'altro canto mi pare che sostanzialmente vi sia già stata un'intesa in tal senso.

C H A B O D , *relatore*. Difatti, per l'articolo 440 e successivi del Codice penale è prevista una pena detentiva da 3 a 10 anni.

T U R A N I . Viene però a mancare la tempestività dell'intervento.

C H A B O D , *relatore*. La tempestività consiste nella segnalazione. Così come in materia di circolazione stradale, abbiamo il rapporto della polizia che invece di es-

sere inviato al Prefetto viene inviato al Procuratore della Repubblica, tanto più che l'Autorità giudiziaria non soltanto può, ma deve intervenire. Infatti, ammesso che in uno stabilimento si operi male, si determina un reato e occorre quindi intervenire con tutta la procedura prevista: apposizione di sigilli, sequestro, e così via, la qual cosa può essere effettuata solo dall'autorità giudiziaria. Ed è sempre davanti all'Autorità giudiziaria che l'imputato deve poi intervenire, avendo garantite certe modalità prima fra tutte l'emissione di un regolare decreto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente alla soppressione dell'intero articolo. (È approvato).

Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai commercianti che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

In conseguenza della soppressione dell'articolo 27, in questo articolo va soppresso il riferimento relativo, cui sarà provveduto in sede di coordinamento.

B A N F I . Non sono d'accordo di approvare l'articolo nel testo proposto, a parte la ovvia soppressione del riferimento all'articolo 27, perchè se è vero che sono anch'io del parere del senatore Chabod di porre i venditori in condizioni di non subire sanzioni penali per il fatto di vendere birra che sia contenuta in confezioni originali, ciò deve avvenire solo per la birra di produzione nazionale. Invece, il venditore che commercia birra estera deve essere responsabile anche del contenuto dei barattoli, è lui che deve garantire il consumatore della bontà della confezione e della

birra in essa contenuta, perchè è lui che deve compiere gli opportuni accertamenti.

Non penseremo, infatti, di andare a perseguire poi penalmente un produttore estero!

C H A B O D , relatore. Si è giusto, perchè se si tratta di un produttore nazionale noi lo possiamo perseguire, ma non certo il produttore estero. Ritengo che sarebbe il caso di sopprimere anche questo articolo e di lasciare all'Autorità tutoria di avvalersi dei normali mezzi a sua disposizione per intervenire nei casi in cui ciò sia necessario, magari vietando l'importazione di un determinato tipo di birra non corrispondente alle nostre norme.

Z A N N I N I . Tutti i prodotti alimentari che vengono introdotti in Italia sono sottoposti a normali controlli.

B A N F I . Quali, nel caso della birra?

C H A B O D , relatore. Lo abbiamo stabilito all'articolo 19. Il fatto che non si possa mandare in prigione un produttore estero porterà alla conseguenza che si vieterà la introduzione di prodotti risultati non corrispondenti alle nostre norme. È chiaro comunque che questo è uno scrupolo quasi eccessivo, perchè la birra estera è tutta buona, in quanto vi è tutto l'interesse da parte dei produttori che essa superi sotto ogni aspetto quella italiana.

R O N Z A . Quando ammettiamo l'importazione, evidentemente noi responsabilizziamo le imprese produttrici. Come facciamo a sapere che esse hanno proceduto al lavaggio dei recipienti secondo le norme da noi in vigore, se cioè sono state rispettate tutte le clausole da noi stabilite?

C H A B O D , relatore. Si effettueranno degli accertamenti e se risulteranno delle manchevolezze, qualcuno ne risponderà.

R O N Z A . I venditori italiani commissionano centinaia di casse che solo quando arrivano alla dogana possono essere controllate.

Z U C C A . Devono essere inviati prima dei campioni.

R O N Z A . E quando hanno esaminato i campioni a chi addossano le eventuali responsabilità? Vuol dire allora che anche l'importazione della birra finirà per essere effettuata unicamente da una o due ditte italiane.

C H A B O D , *relatore*. Non è questo il significato della norma; certo è che se si accerta che una determinata partita di una determinata ditta estera non è regolare, se ne vieta l'importazione.

B A N F I . Io sostengo che l'importazione sfugge a qualsiasi controllo e a qualsiasi sanzione penale.

C H A B O D , *relatore*. La sanzione penale è prevista; certo che se il produttore è tedesco e sta ad Amburgo è un po' difficile perseguirlo. Tuttavia, siccome la legge italiana si applica a tutti, anche agli stranieri, vuol dire che se il produttore « X » di Amburgo ha introdotto in Italia birra non corrispondente alle caratteristiche prescritte, si procederà contro di lui. Sarà contumace, non lo si potrà mettere in prigione, tuttavia a suo carico si avranno tutte le conseguenze che sono previste per un italiano. All'articolo 19 è stabilito, fra l'altro, che la birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore nonchè la sede dell'imbottigliamento; e all'articolo 26 è detto che il produttore anche estero che immette in commercio birra non rispondente ai requisiti prescritti cade sotto le sanzioni all'uopo stabilite. Mi sembra che il carattere preventivo sia chiaro e completo.

R O N Z A . È l'importatore italiano che mette in commercio il prodotto estero; e quando io importatore ricevo il prodotto estero non sono certo in grado di sapere se sarà o no del tutto corrispondente alle norme italiane. Non c'è allora altro sistema che procedere all'imbottigliamento in Italia, facendo arrivare dall'estero la birra in

fusti, dando perciò al produttore italiano anche il monopolio della importazione.

C H A B O D , *relatore*. L'importatore che abbia rapporti con una ditta seria non incontra tutte queste difficoltà.

T U R A N I . È il produttore estero che dovrà adattarsi alle caratteristiche prescritte dalla nostra legge.

C H A B O D , *relatore*. Spetterà al nostro importatore preoccuparsi di rifornirsi di birra presso una ditta seria.

In conseguenza, sono dell'opinione di approvare l'articolo 28 nel testo in esame, salvo la soppressione del riferimento all'articolo 27.

Z A N N I N I . Mi è sorto il dubbio che una norma simile possa essere di ostacolo al libero scambio commerciale in sede internazionale, per cui penso sia il caso di concoscere il pensiero del Ministero del commercio con l'estero. Non vorrei insomma che si varasse una norma destinata poi a frapporre inutili difficoltà in un campo così delicato, quando per i prodotti che entrano in un qualsiasi Paese esiste già un controllo.

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. No, nel testo in esame non vi è pericolo dell'insorgere di difficoltà di carattere internazionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 28, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 29.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma degli articoli 17 e 27 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Anche in questo caso sarà provveduto, in sede di coordinamento, alla soppressione del

riferimento all'articolo 27. Con tale intesa, metto ai voti l'articolo.

(E approvato).

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 della legge stessa.

I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

E concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricato in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

C H A B O D , *relatore*. Ho un emendamento da proporre, a nome dei produttori, i quali sostengono che il termine di dodici mesi per l'aggiornamento dei locali, degli impianti e dei recipienti è piuttosto esiguo. Essi infatti sottolineano di aver già approntato migliaia e migliaia di bottiglie vecchio stile. Pertanto i produttori chiedono che sia loro concesso un termine di due anni per l'aggiornamento, periodo che consentirà loro di risparmiare enormemente e di mettersi in linea con le nuove disposizioni.

P R E S I D E N T E . Effettivamente dobbiamo preoccuparci di non recare eccessivo disturbo con le nuove norme.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Naturalmente ciò può essere capito per i recipienti, ma non per la birra. I prodotti che servono alla fabbricazione della birra sono i mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Si tratta quindi, in pratica, di un prodotto stagionale, almeno da noi e anzi particolarmente in Italia, perchè è nei mesi estivi che la gran massa beve birra. La richiesta va perciò intesa per la prossima estate, ma negli altri mesi dovrebbe essere già pronta la nuova birra. Perciò sei mesi per me costituiscono un termine più che sufficiente.

B A T T I S T A . Andiamo piano nello stabilire dei termini ad evitare che poi si debba modificare la legge. A me sembra che qui non ci sia nessun esperto di birra e che quindi prima di decidere una modifica si debba ascoltare il parere di chi è più competente di noi in questa materia. Altrimenti, potremmo finire con lo stabilire un termine di 6 oppure 8 mesi che poi, all'atto pratico, si riveli insufficiente, da cui la necessità di modificare la legge.

C H A B O D , *relatore*. E poi, qui si è parlato di prodotti, ma la birra deve anche subire una certa stagionatura.

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Può darsi che il processo sia in realtà più lungo di quello che noi possiamo ritenere necessario per la fase formativa e distributiva. È vero infatti che la birra è in buona parte consumata nel periodo estivo e che le sue fasi hanno pertanto un andamento stagionale, ma è anche da tener conto che vi possono essere delle partite residue. Intendimento di tutti è, dal punto di vista della qualità, che si arrivi quanto prima possibile ad attuare le nuove disposizioni. Io penso che, a parte l'opportunità di raddoppiare il termine di 12 mesi per l'adeguamento degli impianti, sia il caso di lasciare il termine di 12 mesi per lo smaltimento dei prodotti esistenti, o quanto meno che prima di cambiarlo ci si debba informare per evitare sia di recare disturbo

ai produttori sia di dover magari rivedere una norma.

C H A B O D , *relatore*. Io penso che per i locali, gli impianti e i recipienti un termine di due anni sia necessario e che, per i prodotti esistenti, dodici mesi sia il minimo periodo da concedersi. Infatti supponiamo il caso del piccolo rivenditore del piccolo paese che abbia un quantitativo — ad esempio di 50 scatolette — che adesso non venderà. Se riduciamo i termini, egli si vedrà costretto a buttarle via, e pertanto la disposizione mi sembra illogica.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . C'è un precedente: non abbiamo accordato alcuna proroga ai fabbricanti di aranciate.

C H A B O D , *relatore*. Si tratta di questione del tutto diversa.

P R E S I D E N T E . C'è un'altra considerazione da fare: che l'Italia è disposta geograficamente in modo da consentire in Sardegna e Sicilia di poter bere birra anche nei mesi invernali e quindi la produzione tiene conto di un andamento che non sempre è solo stagionale. D'altro canto è ovvio che è interesse del produttore di fabbricare quanto prima la birra secondo le nuove disposizioni, e perciò largheggiare nel periodo concesso significa favorire i piccoli venditori. Comunque, si può anche lasciare in sospeso l'approvazione del terzo comma dell'articolo, in attesa di attingere adeguate informazioni.

C H A B O D , *relatore*. Nel momento in cui la legge va in vigore può avvenire che un piccolo rivenditore disponga di un migliaio di bottiglie: che cosa dovrebbe farne, buttarle forse? Se stabiliamo un termine di sei mesi e la legge va in vigore il 15 novembre, entro il 15 aprile o riesce a venderle o deve proprio buttarle, senza che abbia potuto usufruire della stagione estiva. Se stabilia-

mo un termine di otto mesi possiamo correre lo stesso rischio, a seconda di quando la legge andrà in vigore. Se fossimo certi che il provvedimento diverrà legge in aprile, potrebbe bastare anche un termine di quattro mesi, ma, nell'incertezza, io penso che il termine di un anno sia quello che offre le garanzie minime.

P R E S I D E N T E . L'orientamento generale è ormai chiaro: approvazione del testo in esame per il primo, terzo ed ultimo comma, modifica, nel secondo comma, del termine di dodici mesi in quello di 2 anni.

Metto pertanto ai voti l'emendamento relativo al secondo comma: sostituzione delle parole « dodici mesi » con le parole « 2 anni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30, quale risulta con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Art. 31.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione sul disegno di legge, restando inteso che la votazione sugli articoli in sospeso e sull'intero disegno di legge avverrà in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari